

Garanzie Italia ed Estero Corporate**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione: Barclays Bank Ireland PLC
Sede Legale: One Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, D02 RF29

Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Telefono: 800205025 Fax: 02.54152512
Indirizzo Internet: www.barclays.it
Indirizzo Email: clientservice@barclays.it
Codice ABI: 3051
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 8082
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano – 10508010963 - R.E.A. Milano n. 2536712

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Deposit Guarantee Scheme (DGS)

Partita IVA: 10508010963

Barclays Bank Ireland PLC è autorizzata e sottoposta a vigilanza della Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda. Numero di registrazione 396330. www.barclays.it

COS' E' UNA GARANZIA ITALIA ED ESTERO

La garanzia è quel contratto mediante il quale una parte (garante) si obbliga verso il creditore (beneficiario), garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore/ordinante).

Nel presente contesto la Banca, rilasciando una garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto dei propri clienti (debitori principali), si impegna a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza dei propri clienti. In ogni atto di garanzia è indicato un termine di scadenza.

Le garanzie possono essere suddivise in due principali categorie:

- **Garanzia Italia:** tutte le parti interessate (banca, cliente e beneficiario) sono residenti in Italia
- **Garanzia Estero:** qualora una delle parti non sia residente e sono chiamate anche garanzie internazionali

Le garanzie sono prestate in forma autonoma, non direttamente legata ad un'operazione commerciale ed escutibile indipendentemente dall'esistenza di vizi o altre eccezioni relativi al rapporto sottostante.

In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore, il beneficiario potrà procedere all'escussione della garanzia emessa, ovvero richiederà alla Banca di provvedere al pagamento dietro semplice richiesta scritta e nonostante l'eventuale opposizione da parte del cliente o di terzi.

I rischi principali di queste operazioni sono:

- addebito al richiedente dell'importo garantito nel caso di escussione in seguito a sua inadempienza contrattuale o agli obblighi derivanti dal rapporto con il beneficiario;
- rischio di cambio per le garanzie espresse in divisa estera;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche;
- escussione indebita, ossia il beneficiario (in buona o in mala fede) potrebbe procedere all'escussione anche in assenza di inadempimenti a carico dell'ordinante, senza che la Banca possa rifiutare l'adempimento e il cliente dovrà poi comunque provvedere alla restituzione alla Banca di quanto corrisposto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di emissione	7,00% dell'importo del credito di firma/garanzia per anno, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione, minimo € 300,00 per anno (da corrispondere in via anticipata)
Spese di emissione	€ 500,00
Spese di notifica/ modifica / proroga	€ 200,00
Spese di stesura testo	0,75% dell'importo del credito di firma /garanzia min. € 50,00 max € 500,00
Spese di spedizione documenti a mezzo corriere	€ 100,00
Spese di invio a mezzo SWIFT	€ 100,00
Commissioni e spese reclamate da altre banche	L'importo reclamato è a carico del cliente
Valuta di addebito commissioni e spese	Giorno di rilascio/variazione importo/proroga/modifica testo
Garanzie in divisa	La commissione è calcolata nella stessa divisa in cui è espressa la garanzia o sul controvalore in Euro al cambio del giorno del periodo di competenza*
Spese di escussione nell'interesse di clienti della Banca in caso di garanzie ricevute	€ 500,00
Spese di escussione verso clienti della Banca in caso di garanzie emesse	€ 500,00
Spese di registrazione	Pari al costo del tributo/bollo/diritti richiesti
Spese di autentica notarile	Pari al costo della parcella notarile comprensiva di IVA ed eventuali bolli
Spese amministrative per autentica notarile e/o registrazione	€ 200,00

***Periodo di competenza: primo giorno (se anticipato) o ultimo giorno (se posticipato) del periodo di riferimento: trimestrale, semestrale, annuale.**

Sul sito della Banca, www.barclays.it, sono disponibili le seguenti guide:

- La Centrale Rischi
- Il Conto Corrente

Recesso dal contratto

Non previsto recesso dalle singole garanzie in quanto l'operazione comporta l'assunzione di impegni irrevocabili da parte della Banca (e corrispondenti impegni di manleva a carico del cliente).

La Banca ha la facoltà di recedere dall'affidamento in favore del cliente, nonché di ridurlo o sospenderlo, ancorchè concesso a tempo determinato, in qualsiasi momento. Analoga facoltà spetta al cliente.

Il recesso/revoca dell'affidamento determina il diritto della Banca di esigere l'immediato rimborso del proprio credito per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, o di richiedere la prestazione di garanzie di gradimento della banca, adeguate al valore degli impegni emessi per conto del cliente che siano ancora in vigore a quella data.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni lavorativi a decorrere dall'estinzione di tutti gli impegni emessi dalla Banca per conto del cliente e l'integrale adempimento di quanto da questi dovuto in favore della Banca.

Reclami

Nel caso dovesse sorgere una controversia, il Cliente può presentare reclamo alla Banca tramite:

- posta ordinaria: Barclays Bank Ireland PLC – Ufficio Reclami Via della Moscova, 18 - 20121 Milano
- posta elettronica: reclami@barclays.it
- posta elettronica certificata (PEC): barclays.regulatory@pec.ie.barclays
- fax 02.54153222
- sito www.barclays.it compilando il form disponibile nella sezione Reclami

La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo ; se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stragiudiziale:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti dal 1° gennaio 2009, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente rispettate in quanto l'eventuale inadempienza da parte dell'Intermediario è resa pubblica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
- al **Conciliatore Bancario Finanziario** che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Anno civile	Periodo di tempo pari a 365 giorni (366 giorni negli anni bisestili)
Anno commerciale	Periodo di tempo convenzionale pari a 360 giorni
Foro competente	Si indica il giudice competente a decidere su una determinata causa, con riferimento al territorio
Non Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: - i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; - le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione.
Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; - i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
Spese Istruttoria	Spese collegate all'esame di concedibilità.
SWIFT	Acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Valuta	Giorno dal quale decorrono o cessano gli interessi sulle somme depositate o prelevate.